Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC

Roma, 15/03/2018

	Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse	Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC
art. 1, comma 104, 105 della Legge di Bilancio 2018	L'incentivo all'occupazione giovanile stabile (esonero contributivo), la cui disciplina è rinvenibile all'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche "Legge di Bilancio 2018"), può essere riconosciuto ai sensi del comma 104, art. 1, Legge di bilancio ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Si chiede se integri il divieto qualsiasi licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soltanto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore nuovo assunto per il quale si intende godere del beneficio.	L'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva (cfr. art. 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2018). Pertanto, non rilevano la qualifica dei lavoratori licenziati e di quelli eventualmente assunti. Ciò che rileva è solo che il licenziamento sia effettuato nellemedesima unità produttiva rispetto a quella in cui si voglia procedere alla nuova assunzione
art. 1, comma 101, 105 della Legge di Bilancio 2018	Il nuovo esonero contributivo strutturale di incentivo all'occupazione stabile giovanile, come precisato dall'art. 1, comma 101, legge di Bilancio 2018 spetta "con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato". La circolare INPS 40/2018 cita "....si precisa che, come previsto dal comma 101 della norma in trattazione, i periodi di apprendistato, svolti in precedenza presso il medesimo datore di lavoro o altro datore di lavoro, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione." In relazioni quindi al requisito soggettivo in capo al lavoratore, al fine di fugare ogni	Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero i periodi di apprendistato svolti presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti al termine del periodo formativo. Pertanto, non deve considerarsi ostativo un rapporto di apprendistato che si conclude al termine del periodo formativo in regime di libera recedibilità né un rapporto di apprendistato che si interrompe durante il periodo formativo con licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

	residuo dubbio, si chiede se i rapporti di apprendistato non siano preclusivi dell'esonero a) sia se interrotti al termine del periodo formativo in regime di libera recedibilità sia se interrotti durante il periodo formativo con licenziamento per giustificato motivo. b) Sia se svolti presso il medesimo datore di lavoro o altro datore di lavoro	
decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018	L'incentivo "Occupazione Mezzogiorno", disciplinato dal decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, è applicabile, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018. Con specifico riferimento alla possibilità di godere dell'incentivo attraverso trasformazioni a tempo indeterminato si chiedono chiarimenti in ordine all'art. 4, comma 3, decreto ANPAL. La norma dispone che l'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, decreto ANPAL. I requisiti menzionati da suddetto comma sono i seguenti: status di disoccupazione; età anagrafica; assenza di un impiego regolarmente retribuito. In caso di trasformazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 34 anni di età, in quale momento deve essere verificato il possesso dello status di disoccupazione? Al momento dell'assunzione a tempo determinato? Qualora la trasformazione riguardasse lavoratori over 35 anni, come occorre verificare il requisito dell'assenza di un impiego regolarmente retribuito? Qualora un datore di lavoro dopo aver assunto un lavoratore in possesso dello status di disoccupazione e privo di un impiego regolarmente retribuito con contratto a termine di 8 mesi, potrebbe trasformalo nel corso dell'ottavo mese per beneficiare dell'incentivo occupazione Mezzogiorno?	Con riferimento alle trasformazioni incentivabili con l'incentivo occupazione mezzogiorno, si fa preliminarmente presente che l'ANPAL ha emanato un decreto di rettifica (decreto n. 81 del 5 marzo 2018). In forza della modifica introdotta, per le trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato non rileva lo status di disoccupazione. Per i lavoratori con almeno 35 anni, continua comunque ad avere rilievo lo status di privo di impiego regolarmente retribuito, che deve sussistere al momento della trasformazione stessa. Pertanto, nel caso di assunzione a termine per una durata di otto mesi e di trasformazione a tempo indeterminato del medesimo rapporto, l'incentivo non può trovare applicazione.

	Oppure il requisito dell'assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi non potrebbe essere considerato sussistente al momento della trasformazione?	
commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190	In materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è previsto sotto il profilo soggettivo, che la misura di esonero contributivo è rivolta all'assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In proposito ci segnalano che alcune sedi INPS abbiano revocato il beneficio dopo aver riscontrato l'esistenza, nei sei mesi precedenti l'assunzione per la quale si intendeva godere dell'incentivo, di un rapporto di apprendistato a tempo determinato così come previsto dalla legge. Ci si riferisce al contratto di Apprendistato professionalizzante "per cicli stagionali" che come previsto dall'art. 44, comma 5, d.lgs. n. 81/2015 è ammesso anche a tempo determinato in favore di datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel caso di specie il CCNL Turismo Alberghi Camping disciplinava precipuamente il contratto di apprendistato per cicli stagionali a tempo determinato. La posizione assunta dalle sedi periferiche INPS non può assolutamente essere condivisa, in quanto foriera di palmare disparità di trattamento fra situazioni uguali: quella del lavoratore a tempo determinato "standard" e quella dell'apprendista a tempo determinato. Si chiede quale sia la posizione dell'Istituto in merito.	Con riferimento all'apprendistato stagionale, si fa presente che l'art. 44, comma 5, del d.lgs. n.81/2015, riprendendo quanto già precedentemente previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n.167/2011, dispone che, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Al riguardo, si rinvia all'interpello del Ministero del Lavoro n. 5/2013, secondo cui, in relazione ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, il Legislatore ha voluto assegnare alle parti sociali un'ampia possibilità di regolamentazione della tipologia contrattuale, proprio in ragione delle particolarità del settore, addirittura derogando al principio dell'art. 1 del d.Lgs. n.167/2011 – riaffermato dall'art.41, comma 1, del d.lgs. n.81/2015 -, secondo il quale il contratto di apprendistato "è un contratto di lavoro a tempo indeterminato". Nelle ipotesi di contratti di apprendistato stagionali, pertanto, sono state date indicazioni alle sedi di effettuare uno scrupoloso accertamento - anche mediante richiesta di copia del contratto di lavoro instaurato - circa la natura del precedente rapporto. Se, a seguito degli accertamenti, dovesse emergere che il rapporto di apprendistato era a tempo

		determinato, l'esonero, fermo il rispetto di tutti gli altri presupposti legittimanti, può essere riconosciuto.
A.N.F.	ANF arretrati di importo superiore a 3000 Il mgs inps 4283 del 31/10/2017 dispone che le richieste di arretrati spettanti per importi superiori a euro 3.000 non possono essere conguagliati nelle denunce UniEmens correnti, ma potranno essere effettuate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione. Considerando che i flussi di regolarizzazione vengono recepiti dall'Istituto dopo vari mesi il datore di lavoro potrà portarsi in compensazione il credito solo dopo tempo con un notevole esborso finanziario. Il datore di lavoro è costretto ad anticipare l'erogazione degli arretrati?	Una volta effettuata la regolarizzazione il credito a favore dell'azienda può essere speso seguendo le indicazioni del msg. 5159/2017. Si precisa che la regolarizzazione riguarda sempre il mese in cui si è superato il limite
INQUADRAMENTO INPS	In caso di una pasticceria/gelateria artigianale che abbia anche un locale di vendita al pubblico con licenza di pubblico esercizio con effettuazione del servizio al tavolo e dove le attività di vendita e produzione non abbiano i requisiti di autonomia organizzativa, alla luce della circolare inps 56/2017 e del successivo messaggio 2645/2017 si chiede: - è possibile mantenere una unica posizione contributiva nel settore artigianato ? (1) - se occorre aprire una posizione nel settore commercio è ritenuto corretto inserire in tale posizione solo i lavoratori addetti al servizio al tavolo e lasciare nella posizione artigiana i lavoratori addetti alla produzione e coloro che effettuano servizio solo al banco ? (2) -	Msg. 2645/2017…… Laddove, per l'attività di vendita, l'impresa artigiana sia in possesso anche della licenza di Pubblico esercizio, all'ulteriore posizione contributiva dovrà, invece, essere attribuito il c.s.c. 70504, il codice Ateco2007 56.10.30 e il c.a. 9P, avente il significato di "contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi". In via eccezionale, e in deroga al principio di carattere generale sopra richiamato, tale ultima distinta classificazione dovrà, comunque essere adottata, anche in assenza del requisito di autonomia gestionale**, laddove per l'attività di vendita risulti rilasciata apposita licenza di Pubblico esercizio** (2) Si precisa, inoltre, che, qualora le distinte attività di produzione e di vendita non abbiano i caratteri dell'autonomia, ovvero l'impresa artigiana **non sia in possesso**

		della licenza di pubblico esercizio,(1) deve rimanere accesa o essere assegnata soltanto un'unica posizione contributiva nel settore artigianato.

COMUNICAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nell'ambito delle attività del Focus Group, avviato nel corso del 2017 e che vede INPS e Intermediari operare in sinergia per il presidio delle criticità delle comunicazioni bidirezionali e della gestione agenda appuntamenti, si è svolto un incontro per un aggiornamento in merito ai risultati delle azioni intraprese dall'Istituto in accordo anche con il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili.

I dati medi a livello nazionale rilevano una sensibile diminuzione dei tempi di giacenza.

Le statistiche mettono in evidenza anomalie nei tempi di risposta dell'oggetto DURC. A tal fine l'Istituto invita a rispondere all'invito a regolarizzare esclusivamente tramite casella istituzionale segnalata sul documento stesso e non attraverso il Cassetto Previdenziale.